



TRIBUNALE DI TREVISO

Nel giudizio R.G. Es. n. 1584 / 2026

promosso da [REDACTED]

contro [REDACTED]

il G.O.T. – G.E.,

dà atto che entro la data fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ovvero il giorno 24/09/2026, l'esecutante ha depositato note per la trattazione scritta riferendo che la procedura per "rottamazione quinquies" non ha avuto buon esito per causa imputabile all'esecutato, ed insistendo per la vendita del compendio pignorato.

Ciò premesso,

letti il D.M. 109/07, la L. 162/14 ed il D.L. 83/15 conv. dalla L. 132/15,

visti gli artt.li 525, 529, 530, u. co. e 532 cpc,

così provvede:

dispone la vendita del compendio pignorato e nomina commissionario per l'incarico l'I.V.G.

ORDINANZA PER VENDITA TELEMATICA

CONDIZIONI:

A) Condizioni della vendita - I beni sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, nella formula del "visto e piaciuto", senza alcuna garanzia per eventuali vizi della cosa venduta operando le previsioni dell'art. 2922 c.c. (*"Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione"*).

B) Fondo spese del commissionario - Avvisa parte esecutante che entro 48 ore dalla presente comunicazione, deve procedere al versamento del compenso dell'I.V.G. di Treviso, previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997, nonché del fondo spese di Euro

[REDACTED]

Per le esecuzioni con beni pignorati di valore stimato superiore ad Euro 20.000,00 l'importo del fondo spese verrà concordato con l'I.V.G. al momento dell'assunzione della custodia.

E' ammessa la rateizzazione del compenso all'IVG: la prima tranche pari al 50% del dovuto dovrà essere versata entro 48 ore dalla comunicazione della presente ordinanza e il residuo entro il quinto giorno antecedente il primo esperimento d'asta.

In caso di mancato versamento delle somme all'I.V.G. il presente provvedimento e la nomina di custode nella persona dell'I.V.G. sono revocati.

In caso di caducazione del presente provvedimento, potrà essere concessa una sola remissione in termini, a seguito di istanza corredata da ricevuta di intervenuto versamento del fondo spese, pena l'estinzione della procedura.

C) Modalità della vendita - Le operazioni di vendita si dovranno svolgere – per ciascun bene o lotto – a mezzo il commissionario Istituto Vendite Giudiziarie (a seguire anche "I.V.G.") mediante procedura competitiva da tenersi in modalità **telematica** (ex D.M. 32 del 26/02/2015), salvo che la stessa sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della medesima procedura (art. 530, co. 6, c.p.c.), circostanze che dovranno essere segnalate al G.E. dal commissionario alla vendita. In questa seconda ipotesi e previa apposita autorizzazione del G.E., la procedura di vendita si potrà tenere nella forma tradizionale della gara d'asta.

D) Esperimenti di vendita - Le operazioni di vendita potranno constare in un massimo di tre autonomi e distinti esperimenti di gara, con rinvio alle ulteriori previsioni di cui all'art. 532, co. 2, c.p.c.

E) Esame dei beni in vendita – L'Istituto Vendite Giudiziarie assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e comunque negli orari stabiliti dal medesimo Istituto come indicati nell'avviso di vendita pubblicato sui siti internet www.astagiudiziaria.com, www.ivgtreviso.it e www.fallcoaste.it.

VENDITA COMPETITIVA TELEMATICA

F) Gara telematica: le operazioni di vendita telematica, da tenersi sul Portale di un Gestore della vendita, si svolgeranno tramite gara nella forma "**asincrona**" secondo la definizione della lettera h) dell'art. 2 del D.M. 32/2015.

G) Gestore della vendita: è rimessa alla discrezione dell'Istituto Vendite Giudiziarie la scelta del Gestore della vendita telematica purché soggetto autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. b), del D.M. 32/2015, con referente il medesimo Istituto;

H) Area negoziale: l'area negoziale di vendita dovrà essere disponibile sul Portale di vendita almeno 5 giorni prima dell'inizio della gara. Per area negoziale si intende la scheda illustrativa del singolo bene/lotto oggetto di vendita istituita nel Portale

prescelto e nella quale è possibile procedere alla formalizzazione dell'offerta telematica di partecipazione alla gara nonché al relativo svolgimento.

I) Offerta telematica: l'offerta telematica, presupposto per la partecipazione alla gara, sarà formalizzata secondo gli standard ed i requisiti anche tecnici stabiliti dal Gestore della vendita. L'offerta telematica vale quale offerta irrevocabile ed incondizionata di acquisto e dovrà essere cauzionata, pena l'invalidità. L'offerta telematica è presentata per il singolo bene/lotto.

J) Durata della gara telematica: la durata della gara telematica è fissata in giorni 10. La prima gara dovrà avere inizio entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

K) Prezzo base – Il prezzo base per le offerte per ciascun bene/lotto è pari a quello indicato nell'elaborato di stima secondo le preordinate riduzioni per effetto di vendite negative.

L) Partecipazione alla gara: registrazione e presentazione dell'offerta – Gli interessati a partecipare alla gara devono presentare l'offerta telematica mediante compilazione del “*modulo web*” accessibile sul Portale prescelto, previa registrazione su detto Portale e secondo le modalità previste all'interno dell'area negoziale relativa al singolo lotto; la registrazione comporta il rispetto dei requisiti di identificazione richiesti dal Gestore. L'offerta dovrà essere cauzionata per il 30% del prezzo offerto con accredito della somma a mezzo carta di credito ovvero bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato ad I.V.G. che l'Istituto avrà cura di comunicare nell'ordinanza di vendita. La presentazione dell'offerta telematica dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato in avviso d'asta e replicato nell'area negoziale di gara. Ai fini dell'ammissione alla gara l'offerta sarà preventivamente esaminata dal referente Istituto Vendite Giudiziarie per la relativa convalida.

M) Svolgimento della gara – Nel corso della durata gara l'offerta perde efficacia quando viene superata da successiva offerta telematica per un prezzo maggiore formulata sulla base del rilancio minimo prestabilito o per importo superiore a discrezione dell'offerente.

E' a discrezione del referente Istituto prevedere l'eventuale prolungamento della gara d'asta nel caso in cui pervengano rilanci poco prima della scadenza del termine della gara.

Negli orari di apertura del e nei limiti delle disponibilità del commissionario I.V.G., potranno da quest'ultimo essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per la partecipazione alla gara.

N) Aggiudicazione e vendita – Risulterà aggiudicatario il partecipante alla gara che, al termine dell'intervallo prestabilito di svolgimento ed anche nel caso di prolungamento della gara, risulterà aver formalizzato l'offerta maggiore.

I.V.G. procederà, quindi, alle formalità di vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo - oltre ad eventuale Iva, oneri accessori a termini di legge correlati alla vendita ed alla commissione di vendita e relativa Iva spettante ad I.V.G. - cui seguirà emissione di fattura.

Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato nelle modalità e termini definiti da I.V.G. ed indicati nell'avviso di vendita.

Successivamente, l'I.V.G. dovrà dare comunicazione dell'esito della vendita al G.E.

O) Restituzione della cauzione – La restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari avverrà a cura di I.V.G. a mezzo bonifico bancario entro 3 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara; ii) assegno circolare non trasferibile che dovrà essere ritirato dal partecipante alla gara non aggiudicatario presso gli uffici di I.V.G.

P) Consegna/ritiro dei beni – I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del dovuto per prezzo, oneri fiscali e commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura e spese dell'aggiudicatario compresi gli oneri e le spese per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli). E' possibile imputare la cauzione prima alle spese e poi al prezzo.

In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la cauzione sarà acquisita dal commissionario e imputata alla procedura; i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

L'acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dall'integrale pagamento del dovuto, o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro 5 giorni dal ricevimento dei documenti relativi). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere ad I.V.G. il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/5/2009 n.80. Decorsi ulteriori 10 giorni, I.V.G. potrà procedere alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.

Q) Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita – Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni

sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 30% (la seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente).

Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 60% rispetto al prezzo base originario (la terza gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente).

Nel caso non siano proposte offerte d'acquisto anche in relazione alla terza gara, il commissionario procederà ad un ultimo esperimento di vendita ridotto del 90% rispetto al prezzo base originario (la quarta gara dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla precedente). Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento e, comunque, decorsi 6 mesi dal primo esperimento, l'I.V.G. restituirà gli atti al G.E. ex art. 532-533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in Cancelleria, I.V.G. darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r.

R) Estinzione della procedura - Dopo la restituzione degli atti da parte di I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis disp.att. c.p.c. nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c.; i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni no profit o distrutti;

S) Sospensione vendite - non saranno ammesse istanze informali al commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624 bis cpc e con allegata documentazione del pagamento del compenso di cui all'art. 33 D.Lgs. 109/1997; il commissionario quindi non dovrà in alcun modo tenere conto di istanze di tal fatta e invitare l'interessato a rivolgere al giudice formale istanza di sospensione; nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova del pagamento dell'aggio ex art. 31 co. III D.Lgs. 109/1997;

autorizza

l'Istituto Vendite Giudiziarie a trattenere dal ricavato della vendita i compensi previsti dalla tariffa Ministeriale per le attività (D.M. 109/97) e di custodia (PM 80/2009) nonché eventuali ulteriori spese sostenute e giustificate

stabilisce

che il ricavato della vendita, dedotti i compensi e spese spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie, venga versato in un libretto da aprirsi presso Volksbank e vincolato all'ordine del giudice.

fissa

per la verifica e gli ulteriori provvedimenti l'udienza del 18/03/2027.

dispone

il deposito telematico degli atti relativi alla vendita

manda

alla cancelleria per l'autorizzazione/abilitazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso nella procedura esecutiva in oggetto nella piattaforma del processo civile telematico e nel P.V.P.

DISPONE

che l'udienza sopra indicata **sia sostituita** dal deposito di note scritte, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-bis disp. att. c.p.c.)

ASSEGNA

ai procuratori delle parti termine **perentorio** sino alla data fissata per l'udienza per il deposito di nota congiunta o eventualmente disgiunta, contenente le sole istanze e conclusioni delle parti, all'esito del quale verrà assunta ogni decisione.

Impregiudicata la facoltà del giudice di assumere ogni provvedimento utile a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.

AVVERTE

- che ciascuna delle parti può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che le parti sono tenute ad utilizzare le note di trattazione scritta disgiunte o congiunte al solo scopo previsto, nel rispetto dei criteri di sinteticità, pertinenza e non ridondanza, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice;

- che il deposito delle predette note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- che, nel caso in cui nessuna delle parti abbia depositato la nota di trattazione nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza; se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo (art. 127-ter, quarto comma c.p.c.).

INVITA

i procuratori delle parti a depositare le note di trattazione scritta disgiunta o congiunta quali atti principali e, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi e documenti cartacei, a produrli in allegato, ove possibile;

a trasmettere contestualmente via pec al difensore delle altre parti la nota depositata, ove non si tratti di nota congiunta;

MANDA

alla cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte".

Si comunichi.

Treviso, 25/09/2026

Il G.E.

dott.ssa Giovanna Cafiero